

Comune di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 42 del
17/05/2013 e modificato con
deliberazione C.C. n. 87 del
15/11/2016

Modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 105 del
15/12/2016

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----

Articolo 2 – Istituzione dell'imposta -----

Articolo 3 – Soggetto passivo -----

Articolo 4 – Misura dell'imposta -----

Articolo 5 – Esenzioni -----

Articolo 6 – Versamento dell'imposta -----

Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive -----

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta -----

Articolo 9 – Sanzioni -----

Articolo 10 – Riscossione coattiva -----

Articolo 11 – Compensazioni e rimborsi -----

Articolo 12 – Contenzioso -----

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali -----

Articolo 14 – Entrata in vigore-----

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.*
2. *Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.*

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. *L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico.*

A titolo esemplificativo:

- a) progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;*
 - b) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;*
 - c) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;*
 - d) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;*
 - e) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;*
 - f) progetti di mobilità turistica interna;*
 - g) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;*
 - h) igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.*
2. *Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al*

comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del Comune.

3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo dal 15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti, anche non consecutivi, effettuati nel Comune di Grosseto nel periodo annuale di vigenza dell'imposta.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive situate nel Comune di Grosseto.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori di anni 14;

- b) *i soggetti, nel numero massimo di due persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale;*
- c) *i residenti nel Comune di Grosseto;*
- d) *il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa;*
- e) *le donne ed i loro figli/e vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di Autorità amministrative e Associazioni di Categoria di operatori turistici, al fine di supportare il sistema locale per la prevenzione ed il contrasto delle violenze nei confronti dei soggetti deboli, delle donne e della violenza domestica.*
- f) *I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;*
- g) *I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;*
- h) *Gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*
- i) *I soggetti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap in stato di gravità nei termini previsti dalla Legge 104/92 Art. 3 comma 3 e ad un loro accompagnatore.*

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. *I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art.4.*

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. *I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grosseto sono tenuti a:*
 - a) *informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;*
 - b) *ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;*
 - c) *ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;*
 - d) *versare al Comune di Grosseto le somme ricevute dai soggetti passivi, mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, nei termini stabiliti dal successivo comma 3;*
 - e) *trasmettere all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3, avvalendosi dell'apposita modulistica o delle procedure informatiche messe a*

disposizione dal Comune di Grosseto, anche nel caso in cui non sia dovuto nessun riversamento d'imposta, la dichiarazione periodica contenente:

- il riepilogo numerico mensile degli ospiti soggetti ad imposta, dei relativi pernottamenti imponibili e l'importo incassato;
 - il riepilogo numerico dei soggetti esenti e dei relativi pernottamenti imponibili;
 - il riepilogo numerico dei soggetti che hanno già corrisposto l'imposta di soggiorno e dei relativi pernottamenti imponibili;
 - il riepilogo numerico dei soggetti che si sono rifiutati di pagare l'imposta e dei relativi pernottamenti imponibili;
- f) trasmettere all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3 le generalità dei soggetti che si sono rifiutati di corrispondere l'imposta, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dal Comune, sollevando il gestore da ogni responsabilità quanto al rispetto della normativa sulla privacy;
- g) presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 potrà essere effettuata tramite servizio postale, PEC, consegna a mano, mail o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, ad esclusione del rendiconto di cui al punto g, il quale dovrà pervenire in originale a firma autografa da parte dell'agente contabile, a meno che lo stesso non venga prodotto tramite PEC e firmato digitalmente.

3. I periodi di imposta e la scadenza dei pagamenti sono regolamentati come segue:

Periodo d'imposta	Scadenza versamento e invio dichiarazione
dal 15 Marzo al 30 Giugno	30 Luglio
dal 1 Luglio al 15 Ottobre	14 Novembre

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e

notizie di carattere specifico.

3. *Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Articolo 9

Sanzioni

1. *Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni.*

2. *L'omesso parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata, secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all'addebito delle spese di accertamento.*

3. *Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori per le violazioni degli obblighi di cui all' Art. 7 del presente Regolamento sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.*

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

4. *Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, sono deliberati dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, che ne può stabilire una misura differenziata in relazione alla tipologia di violazione.*

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. *Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.*

Articolo 11

Compensazioni e rimborsi

1. *Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore in eccedenza*

rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata effettuata o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

3. In entrambi i casi il gestore dovrà fornire idonea documentazione certificante il diritto al rimborso.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Grosseto può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.